

Rottamazione quinquies e multe: chi paga e chi resta fuori

SINTESI OPERATIVA

La rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per omessi versamenti da dichiarazioni o controlli, contributi INPS dichiarati ma non pagati e sanzioni stradali irrogate dallo Stato. Le multe comunali non rientrano automaticamente: per esse decide il regime dell'ente locale, anche con un eventuale regolamento. Prima di aderire bisogna verificare chi ha emesso il verbale, la natura del carico e le condizioni applicabili. La definizione agevolata non si estende ai verbali privati.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

C'è una distinzione che molti contribuenti ignorano, e che invece può fare tutta la differenza del mondo: **non tutte le multe stradali rientrano nella rottamazione-quinquies**. La legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025, n. 199, art. 1, cc. 82-101) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi fiscali, ma il suo campo d'azione non è illimitato. Occorre precisare, in via preliminare, che la misura ha un perimetro oggettivo preciso: riguarda i carichi derivanti da omesso versamento di somme dichiarate o accertate con controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972), i contributi INPS dichiarati ma non versati, e le sanzioni amministrative al Codice della strada irrogate dalle competenti amministrazioni dello Stato, purché affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Per queste ultime, il confine tra chi può aderire e chi resta escluso è tracciato da un criterio preciso: **chi ha irrogato la multa** – con regole completamente diverse a seconda che si tratti di Amministrazioni dello Stato o di enti locali.

COSA COPRE DAVVERO LA ROTTAMAZIONE STATALE

La rottamazione-quinquies opera, quanto alle sanzioni stradali, in modo selettivo. Lo chiarisce espressamente la FAQ n. 12 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: **rientrano nella sanatoria solo le sanzioni irrogate dalle competenti Amministrazioni dello Stato**, vale a dire quelle formalmente affidabili alla riscossione tramite le Prefetture, purché i relativi carichi siano stati affidati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023. Le sanzioni comminate dalla Polizia Stradale o dall'Arma dei Carabinieri, per rientrare nell'ambito della rottamazione-quinquies, devono in ogni caso risultare iscritte a ruolo tramite Prefettura: non è la qualità dell'organo accertatore a determinare l'inclusione, bensì il fatto che il carico sia stato affidato da un'amministrazione statale competente.

È opportuno notare, però, che il beneficio ha una portata più limitata di quanto ci si aspetti. **La sanzione principale – il cosiddetto "capitale" della multa – non viene toccata**: il contribuente deve pagarla integralmente. Ciò che si azzerà è il contorno: gli interessi comunque denominati (inclusi quelli semestrali ex art. 27, c. 6, L. 689/1981) e le somme maturate a titolo di aggio della riscossione. Il trattamento risulta quindi diverso rispetto agli altri carichi ammessi alla rottamazione (imposte e contributi INPS), per i quali vengono invece stralciate anche le sanzioni amministrative e tributarie. La domanda di adesione va presentata entro il **30 aprile 2026**, esclusivamente in via telematica, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione oppure fino a 54 rate bimestrali.

LE MULTE DEI COMUNI: UN REGIME SEPARATO

Le sanzioni elevate dalla Polizia Locale o comunque irrogate da Comuni, Province e Città Metropolitane **sono tassativamente escluse dalla rottamazione-quinquies statale**. La legge riserva la misura agevolata ai soli carichi derivanti da amministrazioni dello Stato; questo è il punto fermo, non negoziabile.

Eppure il legislatore ha previsto una via alternativa. L'art. 1, cc. 102-110 della stessa L. 199/2025 **attribuisce alle Regioni e agli enti locali la facoltà – non l'obbligo – di istituire proprie forme di definizione agevolata**, applicabili an-

che alle entrate di natura patrimoniale (comma 109). È una scelta discrezionale, che ogni Comune, Regione o Città Metropolitana può esercitare o meno in base ai propri equilibri di bilancio. Nella pratica professionale si osserva già una certa disomogeneità: alcuni enti si stanno muovendo, altri tacciono.

■ L'ETEROGENEITÀ COME TRATTO DISTINTIVO

Rispetto alle edizioni precedenti della rottamazione, qui cambia qualcosa di strutturale. **Non esiste una scadenza unica nazionale** entro cui il Comune deve deliberare. La legge di Bilancio 2026 adotta un approccio diverso: il vincolo procedurale imposto, ricavabile dal comma 108, è a tutela del debitore. Una volta pubblicato l'atto regolamentare sul sito istituzionale dell'ente, questo **deve garantire al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per presentare la domanda di adesione**.

Questo significa, concretamente, che ogni Comune può muoversi con i propri tempi. Il contribuente non può aspettarsi una comunicazione centralizzata: **deve monitorare autonomamente i siti web degli enti di proprio interesse**, verificando se e quando vengono pubblicati i regolamenti attuativi.

■ ATTENZIONE AL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Non basta che un Comune aderisca alla definizione agevolata perché tutte le sue entrate siano automaticamente sanabili. **Il regolamento comunale definisce l'ambito di applicazione**, e potrebbe escludere le sanzioni al Codice della strada pur includendo, ad esempio, i tributi locali come IMU o TARI. Oppure potrebbe includerle ma con percentuali di abbattimento diverse o condizioni di accesso specifiche.

Si pensi, a titolo esemplificativo, a un Comune che decide di applicare la sanatoria all'IMU non versata ma esclude le contravvenzioni stradali. Oppure a uno che le include, ma solo per importi superiori a una certa soglia. **La casistica potrebbe essere molto variegata**, e in assenza di una griglia nazionale uniforme, ogni delibera locale va letta con attenzione.

■ UN'OPPORTUNITÀ, NON UN DIRITTO

Il punto conclusivo – e forse il più importante da comunicare al contribuente – è questo: **per le multe della Polizia Locale non esiste un diritto acquisito alla rottamazione**. Esiste, al più, un'opportunità condizionata. Dipende dalla volontà politica del singolo ente, dalle sue disponibilità finanziarie, e dalla forma che sceglierà di dare al proprio regolamento.

Chi ha cartelle per sanzioni comunali deve dunque tenere gli occhi aperti sui siti istituzionali dei Comuni interessati – e, quando il regolamento viene pubblicato, analizzarlo nel dettaglio prima di presentare qualsiasi domanda.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (20/02/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO